COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XI.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROSELLI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 147

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 147

Disegni di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1438) 148

PRESIDENTE 148, 149
MUSTO 148
DE' COCCI, *Relatore* 148
SPAGNOLLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero* 148, 149
AMADEO 149

Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1494) 150

PRESIDENTE 150, 154, 155, 156, 161
FAILLA 150, 152, 153, 154, 155, 161
COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio* . 151, 152, 153, 154, 155, 161
DE' COCCI 161

PAG.

Sull'attività della Commissione:

PRESIDENTE 162, 163
DOSI 162

Proposta di legge (*Votazione segreta*):

DE MARZI FERNANDO ed altri: Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico. (1356) 163

Votazione segreta:

PRESIDENTE 163

La seduta comincia alle 8,30.

VACCHETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lucifero.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno della presente seduta i deputati Helfer, Biaggi, Dosi e Longo sono rispettivamente sostituiti dai deputati Sabatini, Toros, Bolla e Mazzoni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente il credito alle imprese individuali o in forma associata, che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, per la creazione ed il miglioramento degli impianti e delle attrezzature.

Il provvedimento è già stato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato e, ieri, è pervenuto il richiesto parere della Commissione bilancio.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri è stata iniziata la discussione generale.

MUSTO. In linea di massima siamo favorevoli al disegno di legge, però dobbiamo rilevare che la somma stanziata è esigua. Ci si dirà che, intanto, è necessario cominciare a camminare; ma veramente il livello dal quale si parte è troppo basso, come del resto è già stato rilevato dalla stampa specializzata.

In secondo luogo manteniamo la riserva già fatta all'inizio sull'articolo 4 per quanto riguarda la Commissione Finanze e tesoro che non è stata investita del necessario parere alla nostra Commissione.

Terza riserva: all'articolo 7. Qui si chiede praticamente una delega al Governo, sulla quale non siamo d'accordo in quanto preferiamo discutere in Commissione anziché delegare il Governo a decidere.

Per questi motivi, con la riserva che abbiamo annunciato, ci asterremo dal votare il disegno di legge.

DE' COCCI, *Relatore*. Invito il Governo ad esaminare fin da ora la possibilità di reperire ulteriori fondi per il potenziamento e l'ampliamento del disegno di legge. Presento in tal senso un ordine del giorno.

SPAGNOLLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Lo sforzo intrapreso continuamente, nel corso di alcuni anni, nei confronti del Ministero del tesoro, per quanto concerne gli stanziamenti, e nei riguardi del Ministero delle finanze, per quanto riguarda le esenzioni, spero rappresenti già un risultato positivo.

DE' COCCI, *Relatore*. D'accordo. Non insisto nella votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno a firma degli onorevoli deputati Failla ed altri:

« La XII Commissione della Camera dei Deputati,

impegna il Governo:

a) ad applicare l'articolo 7 del disegno di legge n. 1438 nel senso che per la redazione del regolamento di esecuzione siano consultate tutte le organizzazioni nazionali cooperativistiche, di produttori, dei coltivatori diretti e dei lavoratori compartecipanti interessati alla produzione ortofrutticola ed agrumaria;

b) ad impostare il regolamento all'esigenza stessa di accordare la precedenza e le maggiori agevolazioni alle cooperative nonché ai singoli piccoli produttori, nonché ai gruppi associati di compartecipanti e coltivatori diretti;

c) a vincolare le Camere di commercio e le sedi centrali e periferiche dell'Istituto per il commercio estero ad una applicazione della legge nel senso che i fondi disponibili non siano assorbiti dalle grandi aziende e siano, in prevalenza, destinati alle zone più bisognose di miglioramenti, con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia ».

SPAGNOLLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Salvo una esatta interpretazione della dizione « vincolare » di cui al punto *c*) (che io sostituirei con « indirizzare », « dare la precedenza » altrimenti ci si potrebbe trovare nella situazione di ottenere un effetto contrario), faccio presente che questa legge ha lo scopo di venire incontro soprattutto alle necessità di certe determinate zone nelle quali, come giustamente sottolineava l'onorevole relatore, questi impianti non sono ancora adeguatamente sviluppati.

Inoltre lo spirito della legge stessa – come è detto chiaramente nell'articolo 1, è proprio quello di indirizzare le provvidenze della legge verso i piccoli e verso coloro che – essendo piccoli – desiderano associarsi, agli effetti di ottenere i benefici di questa legge. Infatti, l'articolo 1 specifica che i benefici della legge sono concessi « ad imprese individuali o in forma sociale o associata » il che significa che ad essi sono ammesse non soltanto le imprese individuali o quelle legalmente costituite, ma anche le associazioni di ditte individuali che, agli effetti di questa legge, intendono lucrarne i benefici.

Questo essendo lo spirito della legge, è evidente che si viene incontro a quelle che sono le necessità delle zone più bisognose (ancora ieri nel pomeriggio ho ricevuto una commissione proveniente dal napoletano, per sollecitare al massimo l'approvazione della legge) e a quelle delle piccole imprese in particolare: e dicendo ciò il mio pensiero va anche ai nostri piccoli esportatori del trentino che intendono associarsi a questo scopo.

Anche l'indirizzo generale delle cooperative è già praticamente accettato dagli organi ministeriali e, salvo qualche particolare suggerimento, credo che possa entrare nello spirito della legge.

Quindi mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno, salve le precisazioni cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui già ho dato lettura, e che il Governo accetta.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, è autorizzato a concedere, nei limiti di cui al successivo articolo 3, il concorso dello Stato, per un periodo non superiore a 15 anni e nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati, da Istituti di credito di diritto pubblico, da Istituti e Sezioni di credito a medio e lungo termine – compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio – e dalle Casse di risparmio, ad imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che intendono impiantare attrezzature, ampliare o migliorare stabilimenti, magazzini, forniti di frigoriferi, macchinari ed in genere locali dotati di impianti destinati al selezionamento, alla lavorazione ed alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo stato naturale.

I finanziamenti previsti dal comma precedente effettuati dagli Istituti richiamati dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito).

AMADEO. Vorrei chiedere se, trattandosi di prodotti agricoli, le estensioni possono essere estese ai fiori, considerata l'importanza di questa esportazione.

SPAGNOLLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Per quanto la dizione letterale non sia estensiva, il Ministero del commercio con l'estero esaminerà positivamente la richiesta. L'ho già dichiarato alla Commissione competente del Senato. Se vi fosse qualche altra iniziativa, dichiaro fin da ora che il Ministero del commercio con l'estero è d'accordo, perché anche quel settore merita una particolare attenzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 100 milioni.

Per le imprese in forma sociale od associata il limite può essere elevato fino a lire 200 milioni.

Con decreti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti i limiti e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dal precedente articolo 1 è autorizzato il limite d'impegno di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 100 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi.

La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dalla presente legge sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1976-77.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate in quelli successivi.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le operazioni di credito che saranno effettuate a norma della presente legge dagli Istituti di cui all'articolo 1 e i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte o tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese mutuatarie, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura di lire 0,10 per ogni 1.000 lire, qualunque sia la loro scadenza.

La esenzione non si applica alle imposte sulle società e sulle obbligazioni.

In compenso i predetti Istituti corrisponderanno all'Erario dello Stato una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

(*È approvato*).

ART. 5.

Alla spesa di cui all'articolo 3 per l'esercizio 1959-60 si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso esercizio, riguardante gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le necessarie variazioni.

(*È approvato*).

ART. 7.

I requisiti minimi delle opere ammesse al contributo previsto dal precedente articolo 1 e le modalità relative alla concessione ed utilizzazione dei prestiti e dei mutui, saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, sentiti l'Istituto nazionale per il commercio estero ed il Comitato nazionale ortofrutticolo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.

FAILLA. Nella seduta di ieri, prima del rinvio ad oggi, il Presidente stava per dare lettura di alcuni ordini del giorno, che già il Governo aveva accettato.

Come è nella prassi, specialmente nei lavori delle Commissioni parlamentari, noi chiediamo di mettere in votazione definitiva gli ordine del giorno a conclusione dell'esame dei singoli articoli della legge; e preghiamo il Presidente di consentirci, prima di passare all'esame dei singoli articoli, di illustrare una serie di emendamenti che consideriamo irrinunciabili di fronte a una legge di questa importanza.

PRESIDENTE. Li illustri pure, onorevole Failla, ma desidero far presente che alla Presidenza non è ancora pervenuto alcun emendamento:

FAILLA. Sono emendamenti che appena avrò illustrato mi riservo di far avere alla Presidenza.

Al primo comma dell'articolo 1 noi chiediamo di ridurre l'« importo non superiore a 500 milioni di lire » a 300 milioni di lire, e quello di 250 milioni a 150 milioni. Ciò, evidentemente, per rendere accessibili i fondi che mettiamo a disposizione effettivamente alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane.

Al secondo comma sempre dell'articolo 1 noi chiediamo che ai 1.000 milioni siano sostituiti 500 milioni, e ai 500 milioni per il rinnovo siano sostituiti 300 milioni.

Chiediamo che sia soppresso il terzo comma dell'articolo 1, cioè la possibilità del raddoppio con deliberazione del comitato.

Sempre all'articolo 1, noi intendiamo sollevare una questione riguardante le percentuali di tasso che si pagano nel Mezzogiorno d'Italia. La questione che solleviamo, in sostanza, riguarda la differenza del costo del denaro, tra l'Italia settentrionale e il Mezzogiorno. Chiediamo che sia attenuato ancor di più il divario a danno del Mezzogiorno che viene stabilito dalla legge. Quindi, domandiamo che il 3 per cento di tasso previsto per il Mezzogiorno d'Italia venga portato a non più del 2 per cento.

Articolo 2: noi riteniamo che la scadenza 30 giugno 1961 e 31 dicembre 1961 non mettano, in effetti, gli artigiani e i piccoli imprenditori nella condizione di presentare dei piani concreti. Il nostro timore è che i termini del disegno di legge governativo favoriscano coloro che hanno già pronti i piani. Domandiamo, quindi, che il 30 giugno 1961 e il 31 dicembre 1961 diventino 30 giugno 1962 e 31 dicembre 1962.

Articolo 3: noi chiediamo una condizione di particolare favore nei finanziamenti non superiori a 50 milioni, accordati a imprese artigiane, o comunque a piccole e medie imprese. Chiediamo che, in questo caso, i finanziamenti possano essere accordati in misura dell'85 per cento e non del 70 per cento della spesa.

Articolo 5: chiediamo una sostanziale modifica nella composizione del comitato. Abbiamo concentrato la modifica al comma *g*) nel senso che gli esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministero dell'industria e commercio, siano portati da sei a due. Chiediamo che siano uniti tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali, due rappresentanti della cooperazione, designati dalla Confederazione cooperativistica a carattere nazionale, tre rappresentanti degli artigiani e tre rappresentanti dei piccoli e medi industriali.

Noi non abbiamo affrontato tutte le questioni che si potrebbero sollevare per quanto riguarda l'articolo 6. Ci sembra, però, che sia irrinunciabile una esigenza di maggiore chiarezza a proposito delle due questioni che proponiamo come punti *b*) e *c*), salvo a farli diventare *e*) ed *f*), spostando le lettere che seguono.

Noi domandiamo che sia data particolare precedenza a favore delle imprese artigiane e cooperative, con particolare riferimento a quelle che non hanno avuto la possibilità di accedere al credito delle Casse artigiane, e riservando, comunque, a dette imprese artigiane e cooperative non meno del 25 per cento del totale dei contributi.

Domandiamo anche che siano favorite in maniera particolare le piccole e medie imprese, stabilendo, però, un certo limite da riferirsi alle imprese il cui capitale sia apportato da piccoli e medi imprenditori e sempre che l'ammontare annuo del provento lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile non superi 1.000 milioni di lire.

L'articolo 9 riguarda lo stanziamento dei contributi di cui all'articolo 5. Noi chiediamo che sia messa in circolazione una quantità di denaro notevolmente superiore. Speriamo di poterlo assicurare attraverso gli emendamenti che presentiamo.

Proponiamo di passare dai 3 miliardi dei primi esercizi a 4 miliardi, e quindi, sulla base delle proporzioni che sono già contenute nel disegno di legge governativo, per i successivi esercizi passare a 1.333 milioni.

Proponiamo, infine, che il tasso del 3 per cento, per l'artigianato sia ridotto al 2 per cento e su tutto il territorio nazionale.

Noi riteniamo che l'onorevole Ministro, nell'esprimere il parere del Governo sulle proposte che noi abbiamo formulato attraverso gli emendamenti presentati, non possa risponderci soltanto che egli è contrario per una questione che riguarda il tempo. Riteniamo che il Governo avrebbe potuto provvedere in tempo, molto prima, a presentare sia il presente disegno di legge, sia gli altri disegni di legge a cui questo è collegato. Riteniamo, comunque, che la questione di sostanza che sta di fronte a noi sia duplice. In primo luogo, noi non possiamo accettare di discutere sotto l'assillo della fretta un provvedimento di questa ampiezza, che fra l'altro verrebbe a sacrificare l'interesse di categorie vastissime, quali sono quelle degli artigiani e dei piccoli e medi imprenditori, a favore di grosse e grossissime aziende. Quando si arriva a 1.000 milioni, perfino il relatore onorevole Dosi ieri esprimeva delle perplessità. Mi sembra che sia abbastanza significativo.

Riteniamo, comunque – e questa è la seconda questione di sostanza – che il Ministro non debba fare soltanto una questione di rinvio al Senato. Il Ministro ci dica se nella sostanza accetta le proposte che abbiamo presentato. Se il Ministro le accetta, si potrà trovare, nel corso della nostra discussione, attraverso un preciso impegno che il Governo assuma davanti alla Commissione, il modo per non fare un rinvio al Senato.

A noi sembra – tuttavia – che di fronte a un disegno di legge di questa portata non si veda il motivo per cui la Commissione del Senato non possa riconvocarsi. Mi pare che sia stata già convocata in periodo di Senato chiuso. Ci sembra che non sia una cosa impossibile chiedere ai rappresentanti della nazione di venire a trascorrre qualche altro giorno a Roma, lasciando i luoghi di riposo, per venire a sistemare una materia tanto impegnativa e importante.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Per quanto riguarda l'emendamento relativo all'articolo 1 ritorna la preoc-

cupazione avanzata ieri, cioè che eventualmente possa essere sacrificata la piccola impresa, o quella che oggi si ritiene la media impresa. Io mi sforzerò di esprimere questo concetto; che cioè, se c'è una certa larghezza nei limiti, ciò deriva da una ragione di carattere economico. In sostanza, oggi è mutata la base effettiva della piccola e media impresa, come è mutata la base della grande impresa. La grande impresa, oggi, fa dei finanziamenti di 5, 6, 8, 10, 30, 50 miliardi; il processo tecnologico ha aumentato notevolmente gli investimenti *pro capite*. Se vogliamo sviluppare quel tipo di impresa piccola e media necessaria anche per modificare la struttura del paese, dobbiamo dare un minimo di ampiezza. Ecco perché noi ci troviamo di fronte alla norma che prevede un mutuo fino a 500 milioni per il nuovo impianto nell'Italia settentrionale.

Io vorrei dire all'onorevole Failla: diciamo la verità, se oggi volessimo essere coerenti con una corretta concezione di media impresa, 500 milioni sono pochi.

FAILLA. Noi scegliamo quei settori che danno un maggiore sviluppo alla piccola industria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Quelli a cui si riferisce lei, non possono fare impianti di questo genere. Quando andiamo nel settore delle industrie meccaniche, tessili, con 500 milioni che impianto si può fare?

Se vogliamo discutere questo argomento, dobbiamo discuterlo in aderenza alla realtà.

A noi non ci deve impressionare il fatto che per unità lavorativa sia necessario impegnare 10 milioni. Questa è la realtà in cui ci troviamo. Questi impegni per unità lavorativa ci sono e nel mondo occidentale, e nel mondo orientale. È la tecnica che comporta cose di questo genere.

A proposito dell'articolo 1 a me sembrava di essere venuto incontro a questo concetto accettando l'emendamento Parri al Senato all'articolo 6. Il primo comma dell'articolo 6 dice: « Il Comitato di cui al precente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispirerà ai criteri generali previsti dall'articolo 1 della presente legge con particolare riguardo alle piccole imprese ».

Il senatore Parri ha voluto inserire questo concetto: fate i finanziamenti, fateli nei limiti previsti dalla legge, però se vi trovate di fronte a un'operazione di 1.000 milioni e a diverse operazioni di 250 o 100 milioni l'una, date la preferenza alle piccole imprese. E io ho accettato questo concetto, tanto che non è soltanto una dichiarazione, ma c'è nella legge.

Siccome qui, in fondo, noi dobbiamo dettare dei criteri per l'applicazione di questa legge, io potrei anche pregare l'onorevole Failla di compilare un ordine del giorno nel quale dica: va bene, questi sono i limiti nei quali dovete operare, però noi vi chiediamo che, per quanto riguarda la precedenza, essa vada, in ogni caso, a tutte le operazioni che sono contenute entro certi limiti. Un indirizzo di questo genere lo accetto volentieri, prima di tutto perché rafforza me stesso nei confronti di eventuali pressioni esterne.

Sulla seconda preoccupazione dell'onorevole Failla sull'articolo 1 io non sono d'accordo. Nella preparazione del provvedimento, mi sono preoccupato di convocare presso di me alcuni dei tecnici che si occupano di questa materia. Alla commissione che ha preparato il provvedimento ha partecipato un uomo di grande valore, il professor Molinari, che presiede la commissione dello sviluppo delle aree depresse del Mezzogiorno, e abbiamo fatto i calcoli. Si tratta di vedere, onorevole Failla, da che punto si parte. Se lei ritiene, cioè, che nell'Italia settentrionale oggi i tassi di interesse praticati siano tutti l'8 o il 9 per cento, allora si può avere ragione.

La realtà, però, scaturita da un esame panoramico che abbiamo fatto, è che nella zona di maggiore accentramento industriale, la Lombardia, vi sono Istituti a medio termine che fanno il 6,75 per cento. Rispetto al 4 e 5,50 per cento dell'Italia meridionale, abbiamo una differenza che non è tanto distante da quella che si stabilisce attualmente.

FAILLA. Lei fa i casi limite.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Gli Istituti a medio termine sono quelli che fanno mutui a queste condizioni.

Noi non possiamo andare al di sotto del 3 per cento di interesse anche nell'Italia meridionale, e, non possiamo, nello stesso tempo, arrivare per i piccoli mutui a intervenire fino all'85 per cento del capitale di impiegare.

Se noi prendiamo in considerazione finanziamenti fino all'85 per cento favoriamo la creazione di nuovi imprenditori i quali non hanno più alcun senso di responsabilità diretta e personale. Non dobbiamo dare l'impressione agli operai – facilitando la costituzione di queste industrie – che si tratti di organizzazioni serie e sicure quando ciò non sia. Infatti, potrebbe non essere raro il caso che certe industrie che appaiono inizialmente solide, dopo un anno o due chiudano i battenti mettendo gli operai sul lastrico. Inoltre non sarebbero i

veri artigiani a beneficiarne. Per me, gli artigiani sono i coltivatori diretti del settore dell'industria; sono i proprietari di piccolissime aziende che vivono con la mano d'opera familiare e qualche piccola integrazione dall'esterno. Sono imprese fatte a mo' di scuole; più che a tipo di occupazione industriale. Quando noi arriviamo alla cifra di 50 milioni la fisionomia di queste aziende cambia. Sarà sempre una impresa familiare senza un direttore d'azienda, ma avrà un numero di operai maggiore delle imprese artigiane. I confini, così, sono diversi.

Per quanto riguarda, infine, ancora l'articolo 1, sono contrario alla riduzione del tasso di sconto del 5 per cento.

Per quanto riguarda l'articolo 2 un emendamento dell'onorevole Failla vorrebbe far sì che i termini possano essere prorogati nel caso in cui gli stanziamenti non risultassero completamente impegnati.

FAILLA. Il mio emendamento è differente. Io, in sostanza, mi preoccupo di questo; bisogna evitare che chi presenta per primo la domanda finisca per portare via tutto il denaro a disposizione.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ma anche se si concede una proroga maggiore quanto espone l'onorevole Failla può verificarsi lo stesso.

È difficile interpretare la volontà del Parlamento ed è difficile realizzare quanto ci si propone nei vari discorsi alla Camera. Si dice: aumentate l'occupazione operaia, fate qualche cosa perché si possa accrescere il numero degli operai occupati. Allora mettiamo un termine perché l'iniziativa privata abbia degl incentivi per fare degli investimenti. Desideriamo realizzare tutto questo in termini brevi. Poi quando si arriva dinnanzi al Parlamento con questa impostazione ci si sente dire: concedete dei termini più larghi. Io credo che sia più opportuno fare una esperienza in materia poi, prima della scadenza, modificare le varie norme, se sarà necessario.

FAILLA. Se noi allarghiamo i termini diamo la possibilità all'artigiano e al piccolo imprenditore di preparare i progetti.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non mi rendo conto della differenza che esiste fra lo stabilire un termine fisso come quello che propone l'onorevole Failla al 31 dicembre 1962 e dire: i termini sono questi ma poi, con un atto del Ministro, sentito il Comitato interministeriale del credito, questi termini possono anche essere prorogati. È stato proposto da qualcuno al Senato di eliminare i termini ma il Senato bocciò la proposta stabilendo che fosse stabilito un termine di due anni.

Cerchiamo di non andare oltre determinati limiti altrimenti l'effetto viene sacrificato.

Per quanto riguarda l'articolo 3 siccome noi inseriamo in questo provvedimento la riduzione del tasso di interesse al 3 per cento per gli artigiani e siccome la preoccupazione dell'onorevole Failla, sotto questo profilo, riguarda più l'azienda che si trova vicina alla impresa artigiana che quella a carattere industriale, il suo emendamento potrebbe essere trasformato in ordine del giorno che io accetterei, insieme alle altre proposte che riguardano una certa revisione del credito artigiano e, soprattutto, la struttura dell'artigianato.

Per quanto riguarda l'articolo 5 le modifiche non le ho fatte io. Io ho accettato le modifiche che sono state presentate da elementi della sua parte politica, onorevole Failla, al Senato. Abbiamo portato da tre a sei gli esperti stabilendone la provenienza da varie organizzazioni.

Se volete presentare un ordine del giorno attraverso il quale si dica che, per gli esperti che sono di scelta del Ministro, questi esamini l'opportunità, o faccia il possibile per introdurre un esponente della piccola e media industria di cui tanto si preoccupa l'onorevole Fasano, io sono disposto ad accettarlo e a tenerlo presente.

Per quanto riguarda l'articolo 6 devo dire la verità che il primo criterio riesco a capirlo abbastanza bene ma, per quanto riguarda il secondo, a mio avviso è un criterio che può essere accettato fino ad un certo punto.

In conclusione tutti questi criteri dovranno presiedere all'attività del comitato. Se l'onorevole Failla mi vuole dare la possibilità di esaminare con molta accuratezza i criteri inseriti nelle lettere *B* e *C* e mi dà questa possibilità con un ordine del giorno anche impegnativo, io l'accetto. Esaminerò tutto accuratamente per vedere quali conseguenze si potranno avere in profondità.

Per quanto riguarda l'articolo 9 osservo che se dovessimo affrontare per questo articolo il problema del rinvio, mi pare sia più logico fare questo ragionamento; prendiamo tutto quello che abbiamo a disposizione e, se dovessimo trovarci nella fortunata ipotesi che, prima della scadenza dei termini, fossero esauriti questi stanziamenti, impegnamo il Ministro a reperire presso il Tesoro altri 2 miliardi per consentirci di andare avanti. Non ho nessuna difficoltà ad accettare un simile impegno, anzi riterrei una grandissima fortuna se si verificasse questa deficienza di da-

naro che ci costringesse a tornare davanti alle Camere.

Per quanto riguarda il 3 per cento io non approvo un ulteriore riduzione al 2 per cento per l'artigianato. Se noi riduciamo ancora il tasso di sconto non facciamo che invogliare l'artigiano a fare debiti. L'artigiano finirà per fare debiti oltre certi determinati limiti e poi si troverà nella condizione di non riuscire a far fronte ai suoi impegni. Se dal 4,50 per cento scendiamo al 3 per cento abbiamo già fatto uno sforzo considerevole. Ritengo, invece, che l'artigianato e la piccola industria debbano essere aiutati in un modo diverso; con l'acquisto di macchinario, con particolari facilitazioni e con il riservato dominio. Questo è il problema che mi riprometto di perfezionare durante l'estate. In questo caso il beneficio non sarebbe gravato dal problema delle garanzie che particolarmente ci assilla. Uno sforzo l'abbiamo fatto: siamo arrivati al 3 per cento; scendere al 2 per cento, a mio avviso, può significare inserire dei precedenti che sono pericolosi. Potremo venire incontro a questa categoria con benefici aggiuntivi quando faremo, ripeto, la legge sul patto di riservato dominio.

FAILLA. Le dichiarazioni dell'onorevole Ministro che, in sostanza, consentono alla nostra parte di sperare che nell'applicazione della legge i criteri alla base dei nostri emendamenti verranno in gran parte applicati, ci consentano di venire incontro al desiderio del Governo di trasformare gli emendamenti stessi in precisi ed impegnativi ordini del giorno. Per poterlo fare chiedo al Presidente di sospendere per un'ora la seduta.

PRESIDENTE. D'accordo.

(*La seduta, sospesa alle 10,30, riprende alle 11,40*).

PRESIDENTE. Onorevole Failla ha redatto l'ordine del giorno?

FAILLA. Signor Presidente, l'onorevole Longo e tutti gli altri componenti comunisti di questa parte hanno l'onore di presentarle il presente ordine del giorno:

« La XII Commissione, considerato che i provvedimenti di cui al disegno di legge n. 1494 devono costituire unicamente, pur nei limiti del provvedimento stesso, incentivi a favore dell'artigianato, della piccola e media industria, con l'obiettivo della creazione di nuovi posti di lavoro; ribadito che dai provvedimenti di cui sopra debbano essere esclusi i gruppi monopolistici, le grandi aziende industriali e le loro eventuali filiazioni; riconosciuto che il disegno di legge in esame affronta soltanto parzialmente e soltanto alcuni aspetti della situazione della piccola e media industria e dell'artigianato,

impegna il Governo:

1°) a dare la precedenza assoluta ai finanziamenti di importo non superiore ai 300 milioni per la costruzione di nuovi impianti industriali, e ai 150 milioni per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, intendendosi tali cifre elevate rispettivamente a 500 milioni e a 300 milioni nei territori di cui all'articolo 3 della legge sulla Cassa del Mezzogiorno;

2°) a garantire che, oltre alla quota del 40 per cento sul totale dei contributi riservati dall'articolo 6 alle zone di cui alla detta legge sulla Cassa del Mezzogiorno, non meno del 25 per cento dei totali dei contributi previsti dalla presente legge sia riservato alle imprese cooperative e artigiane, con particolare riferimento a quelle che non hanno avuto la possibilità di accedere al credito dell'Artigiancassa per mancanza di disponibilità della stessa;

3°) a garantire che per il rimanente dei contributi siano preferite quelle aziende piccole e medie che attraverso ogni possibile accertamento risultino estranee a grandi complessi finanziari o industriali, siano gestite da titolari che svolgano in esse personale attività, ed abbiano comunque un fatturato annuo non superiore a un miliardo;

4°) a garantire che la ripartizione percentuale per settori e gruppi regionali, di cui al punto secondo del presente ordine del giorno, nonché le precedenze di cui al punto terzo siano mantenute sul complesso dei finanziamenti previsti dal disegno di legge, anche in relazione alla facoltà concessa al Ministro dal quarto comma dell'articolo 2 del disegno di legge (proroga per un biennio) ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Che vuol dire, scusi?

FAILLA. Vuol dire che, anche se ci sarà la proroga, il 40 per cento e il 25 per cento dovranno essere sempre nel complesso rispettati.

L'ordine del giorno continua:

« 5°) a garantire che i sei esperti di cui al punto *c*) dell'articolo 5 siano scelti in modo che due di essi siano indicati dalle due maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori, uno dalla lega nazionale delle cooperative, due dalle organizzazioni dei piccoli industriali, uno dalle Associazioni artigiane nazionali;

6°) che del comitato di cui avanti, con funzioni consultive, siano chiamati a far parte (e questo per evadere alla strettoia di un numero già fissato) in base alle indicazioni delle maggiori organizzazioni nazionali di cui avanti, due rappresentanti dell'artigianato, due rappresentanti della piccola industria e due rappresentanti della cooperazione, in modo che nessuna delle maggiori organizzazioni sindacali e di categoria risulti esclusa dal comitato;

7°) ad approntare con la massima urgenza, presentandoli al Parlamento, provvedimenti legislativi:

a) per l'aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa;

b) per la concessione di mutui per l'acquisto di macchinari da parte degli artigiani e delle piccole industrie con patto di riservato dominio;

c) per l'aumento degli stanziamenti destinati a contributi a fondo perduto a favore di tutte le categorie dell'artigianato sempre per l'acquisto di macchinari (si può far riferimento a quel capitolo del bilancio che in quel momento viene rivolto soltanto all'artigianato del legno);

8°) ad approntare nuovi disegni di legge per l'aumento degli stanziamenti previsti dall'articolo 9 del disegno di legge in esame, qualora gli stanziamenti stessi dovessero esaurirsi anteriormente al 31 dicembre 1961 ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io accetto l'ordine del giorno, con qualche riserva per quanto riguarda i considerando, alcuni dei quali non condivido. Per esempio non posso condividere l'apprezzamento: « riconoscendo che il disegno di legge affronta soltanto parzialmente alcuni aspetti, ecc. ». Mi pare che questo disegno di legge sia uno strumento efficace. Faccio poi qualche riserva sulla utilità del secondo punto dei considerando, perché è vero che tutto lo spirito volge a favorire la piccola e media industria, e non i gruppi monopolistici; ma mi sembra esagerata la vostra esclusione delle « grandi aziende industriali e loro eventuali affiliazioni »; quando escludete queste e contemporaneamente prospettate il problema del Mezzogiorno, come ci si deve regolare? Se una di queste aziende vuole trasferire nel Mezzogiorno alcune attività industriali, io vi dico la verità, noi, come meridionali, accettiamo volentieri questo apporto. Si può discutere se si debba o no dare il finanziamento di preferenza, ma non vedo perché con un atto della Camera, si debba prendere una posizione così risolutamente contraria e che potrebbe suonare come una specie di allontanamento da queste attività.

Voce. E si deve finanziare anche la Montecatini a Brindisi?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. La Montecatini, a Brindisi, spenderà circa cinquanta miliardi! Ragionando, si comprende come le prevenzioni non hanno ragion d'essere, perché (per rimanere nel caso fatto) questa iniziativa di Brindisi non può essere mai finanziata.

FAILLA. Comunque, onorevole Ministro, lei accetta il dispositivo dell'ordine del giorno?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sì, accetto il dispositivo. Vorrei pregare però, dove dice del 25 per cento del totale dei contributi, di chiarire un poco, perché esiste una certa confusione per quanto riguarda le imprese artigiane. Gli artigiani noi li finanziamo secondo il disposto dell'articolo 9. Se intendete riferirvi alla piccola industria, che è più vicina all'artigianato, non ho nulla in contrario alla vostra impostazione.

Vi è poi il punto 6°) che sconquassa tutta la composizione del comitato, così come è fatto. Io dovrei formare nientemeno un parlamentino! Ad ogni modo accetto le indicazioni che date, nello spirito di cercare di garantire la massima presenza possibile di organizzazioni e rappresentanze di interessi nella commissione. Ricordiamoci, comunque, che, se vogliamo consentire un lavoro serio, non possiamo affidarlo a 50 persone.

FAILLA. Ma in tutto sono quattro di più.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ma immaginate voi che io possa mettere dodici persone da una parte, e poi dodici funzionari dall'altra per applicare una legge di questo genere? Arriviamo all'assurdo! Ad ogni modo accetto il punto 6°) e cercherò di dargli quella applicazione che potrò dargli.

Per tutto il resto non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi hanno sentito le dichiarazioni del Ministro. I colleghi proponenti desiderano porre in votazione l'ordine del giorno? I proponenti degli altri ordini del giorno si sono già dichiarati sodisfatti.

FAILLA. Io penso che si debbano porre in votazione tutti gli ordini del giorno, anche se sono stati tutti accolti, dopo aver approvato gli articoli, come è sempre stata costante prassi.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, ed il tasso di interesse non può essere superiore al 3 per cento.

In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire.

(*È approvato*).

ART. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'articolo 1.

I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961.

Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(*È approvato*).

ART. 3.

I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente articolo 1, il Ministro dell'industria e del commercio — su proposta del Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 5 e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 9 — corrisponderà agli Istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra: *a*) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto pratica per operazioni similari, tenuto conto delle altre agevolazioni e contributi di cui l'Istituto stesso gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Medio credito centrale, e *b*) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 1.

Tale contributo decorre dalla data della stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 è concesso con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, su proposta di un Comitato interministeriale composto:

a) dal Ministro dell'industria e del commercio, Presidente;

b) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro del tesoro, vice presidente;

c) dal direttore generale della produzione industriale o da un ispettore generale designato dal Ministro dell'industria e del commercio;

d) dal direttore generale del tesoro o da un ispettore generale del tesoro designato dal Ministro del tesoro;

e) da un rappresentante designato dal Ministro del commercio con l'estero e da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

f) da un rappresentante della Segreteria generale del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro Presidente del Comitato stesso;

g) da 6 esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro dell'industria e del commercio di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.

Con decreti del Ministro dell'industria e del commercio sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti il Comitato, al personale dell'Ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.

Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro dell'industria e del commercio.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispirerà ai criteri generali previsti dall'articolo 1 della presente legge con particolare riguardo alle piccole imprese e favorirà:

a) le zone depresse, riservando ai territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non meno del 40 per cento del totale dei contributi;

b) le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;

c) le imprese che valorizzino risorse economiche locali, con riguardo anche ai prodotti agricoli;

d) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione;

e) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino un più elevato prodotto netto;

f) le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

(*È approvato*).

ART. 7.

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno effettuati ad annualità posticipate il 1° luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e del commercio.

Per la prima liquidazione — relativa al rateo compreso fra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il successivo 1° luglio — l'Istituto dovrà trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio copia del contratto di mutuo.

(*È approvato*).

ART. 8.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dalle im-

poste di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, qualunque sia la scadenza.

Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

(*È approvato*).

ART. 9.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 5 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio della somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1970-71 al 1974-75.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

(*È approvato*).

ART. 10.

Il tasso d'interesse per il credito artigiano praticato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è fissato nella misura del 3 per cento.

All'onere derivante dalla riduzione del tasso di interesse di cui al comma che precede, calcolato in lire 2.100 milioni si provvede con la corrispondente aliquota del ricavo del prestito nazionale autorizzato con decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, destinata ad aumento del fondo per il concorso statale in conto interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

(*È approvato*).

ART. 11.

A valere sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, è autorizzato il prelevamento:

a) di 1.500 milioni di lire da destinare ad aumento del conferimento statale al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742;

b) di 4.500 milioni di lire da conferire ai fondi di dotazione degli Istituti di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, istituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, rispettivamente, nella misura di lire 500 milioni, 860 milioni, 1.140 milioni, 1,140 milioni e 860 milioni.

Le disponibilità residue saranno destinate ad aumento dei fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER), presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38, nelle proporzioni rispettivamente del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.

Le assegnazioni dei conferimenti previsti dai precedenti commi verranno gradualmente e proporzionalmente disposte con decreto del Ministro del tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli Istituti e fondi.

(*È approvato*).

ART. 12.

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è autorizzato a compiere operazioni di mutuo per l'impianto, lo ampliamento e l'ammodernamento di industrie turistico-alberghiere. Per dette operazioni è escluso l'intervento del Mediocredito centrale.

All'articolo 7 della stessa legge 31 luglio 1957, n. 742, è aggiunto il seguente comma:

« Si applicano all'Istituto le norme previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ».

(*È approvato*).

ART. 13.

I conferimenti statali ai fondi di dotazione degli Istituti indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 11 saranno annualmente aumentati con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato.

I consigli di amministrazione degli Istituti a medio termine di cui alla lettera *b*) del

precedente articolo 11 sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(*È approvato*).

ART. 14.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non potranno avere durata superiore ai 5 anni, qualunque sia la data dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

(*È approvato*).

ART. 15.

Tutte le somme già affluite al Tesoro o che affluiranno per i rientri per capitale od interessi, in relazione ai mutui ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sono destinate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1970, ad incremento del Fondo di rotazione per lo esercizio del credito peschereccio istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui già stipulati.

(*È approvato*).

ART. 16.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorità marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'Istituto finanziatore ».

(*È approvato*).

ART. 17.

A partire dal 1° gennaio 1960 la liquidazione dei contributi o concorsi in conto interessi previsti dalla legge 27 ottobre 1950, numero 910, dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 5 e 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, avrà luogo, a rate anticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a seguito di apposita richiesta da presentarsi al Ministero del tesoro dall'Istituto finanziatore e recante l'elenco dei contributi che vengono a maturare nel corso del successivo semestre.

(*È approvato*).

ART. 18.

Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, dall'articolo 25 lettera *c*), lettera *d*), lettera *e*), della legge 29 luglio 1957, n. 634, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuata la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui e di modifica delle condizioni contrattuali ai Ministeri del tesoro e dell'industria e del commercio. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che — qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Per i finanziamenti previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive estensioni, dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, e dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo avere effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministro del tesoro. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministro stesso — qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

(*È approvato*).

ART. 19.

Il testo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonché ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 20.

Le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano, dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del mutuo, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, nonché a tutti gli altri Istituti di credito, limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 21.

È data facoltà al Comitato I.M.I.-E.R.P. di autorizzare l'ente titolare dei crediti derivanti da finanziamenti per forniture di macchine ed attrezzi in forma di vendita con riserva di dominio, concessi con fondi statali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a rinunziare alle azioni di risarcimento del danno che potessero derivare dalla inadempienza e dal deterioramento delle cose vendute allorquando, in conseguenza dell'accertata morosità dei mutuatari, abbia proceduto al ritiro delle cose stesse ai fini della loro alienazione, che può aver luogo anche a trattativa privata.

Per i finanziamenti già concessi a favore di pescatori, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, destinati alla costruzione di una nuova unità in sostituzione di quella perduta per causa di guerra che costituiva l'unico mezzo di lavoro, è data facoltà al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto ad abbandonare i crediti derivanti dai finanziamenti stessi, contro rinuncia da parte dei mutuatari all'indennizzo o contributo per danni di guerra afferente al mezzo perduto, o a compiere transazioni sui crediti da recuperare, ove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato in relazione alla situazione patrimoniale del mutuatario.

La facoltà di cui al comma precedente può esercitarsi solo quando la nuova unità non sia superiore a 150 tonnellate di stazza lorda e sia adibita esclusivamente alla pesca.

Le deliberazioni dei Comitati suindicati relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 22.

In aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 11 di detta legge, conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente articolo 21.

(*È approvato*).

ART. 23.

Le somme derivanti dai rientri per capitale ed interessi, già affluiti o che affluiranno al Tesoro per i finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, ed all'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, saranno versate in appositi capitoli del bilancio dell'entrata. Correlativamente tali somme verranno iscritte in appositi capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai fini della destinazione prevista dagli articoli 11 e 15 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'applicazione della presente legge.

Le convenzioni predette sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Chiedo all'onorevole Failla se insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

FAILLA. Sì signor Presidente.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi rimetto alla Commissione per la votazione di quest'ordine del giorno che ho accettato.

DE' COCCI. A nome del gruppo democratico cristiano comunico che noi ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato da tutti i colleghi del gruppo comunista, nel testo di cui l'onorevole Failla ha già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ai cinque ordini del giorno, presentati nella seduta di ieri e già accettati dal Governo.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai colleghi Castagno, Ballardini, Anderlini, Bertoldi e Menchinelli:

« La XII Commissione della Camera, riunita in sede legislativa per l'esame del disegno di legge sui « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato »;

riconosce l'utilità della legge proposta come primo esperimento per dare indirizzo agli investimenti nei settori produttivi e per un intervento propulsivo a favore dello sviluppo degli stessi e, mentre approva il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato della Repubblica, per ragioni d'urgenza, vista la necessità di accelerarne al massimo l'applicazione,

invita il Governo:

1°) a definire i limiti di classificazione della media industria per evitare di sconfinare nella assegnazione dei crediti e di creare zone di speculazione;

2) a determinare in modo inequivocabile il valore e le forme delle « garanzie » da richiedere ai beneficiari dei crediti, con l'accettazione del criterio della sostituzione delle garanzie « reali » ed ipotecarie con quello delle garanzie offerte dal valore diretto degli impianti nuovi ed ammodernati e delle scorte costituite attraverso i crediti concessi, nonché – per i più piccoli operatori – dalle garanzie « morali » personali convalidate dalle Associazioni di categoria;

3°) a modificare la situazione attuale per quanto riguarda il credito agli artigiani in modo che il termine di ammortamento dei mutui concessi possa essere portato al limite di 10 anni, come è stabilito dal disegno di legge per la piccola e media industria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai colleghi Perdonà, Alessandrini e Dosi:

« La XII Commissione della Camera,

rilevato che nel disegno di legge sui nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato non è fatta menzione, in relazione alle applicazioni di cui agli articoli 1 e 3, delle aziende esercenti attività di trasporti ed in particolare delle imprese esercenti autoservizi pubblici di linea per il trasporto di persone e di cose, che pure il Ministero dell'industria e del commercio ha riconosciuto in passato poter essere ammesse alle provvidenze della legge 25 luglio 1952, n. 949, integrata dalla legge 16 aprile 1954, n. 135;

convinta che tale omissione non significhi preclusione, considerata l'importanza dello sviluppo di tali imprese;

invita il Ministro dell'industria e del commercio

a considerare ammissibili a tutti i benefici della legge in questione anche le aziende esercenti attività di trasporto non sovvenzionate dal Ministero dei trasporti e private ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai colleghi De' Cocci, Alessandrini e Vedovato:

« La XII Commissione della Camera esprime il voto che nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale, in attesa dell'enunciazione delle organiche disposizioni di legge annunciate dal Governo, il Comitato di cui all'articolo 5 favorisca, in modo particolare, i comuni maggiormente privi di iniziative industriali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai colleghi Sabatini, Biaggi e Toros:

« La Camera,

approvando il disegno di legge n. 1494,

invita il Governo

a svolgere un'azione rivolta ad impegnare gli Istituti di credito di interesse pubblico e quelli

direttamente controllati in base alle norme della legge bancaria a ridurre i tassi di interesse richiesti allo scopo di consentire la più larga applicazione della legge stessa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai colleghi Ballardini, Bertoldi, Anderlini, Veronesi e Castagno:

« La Commissione XII della Camera, in sede di esame del disegno di legge contenente norme per nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie;

visto l'articolo 11, secondo comma, che prevede la destinazione dei rientri affluiti e che affluiranno al Tesoro sui finanziamenti concessi in base alla legge n. 722 del 1950 ad incrementare i fondi di rotazione dell'I.SV.E. I.MER., dell'I.R.F.I.S. e del C.I.S.;

posto che anche la Regione Trentino-Alto Adige rientra fra quelle che non godono dello stesso livello di attività produttiva di quelle più avanzate del paese,

invita il Governo

a presentare al Parlamento, entro l'anno corrente, una proposta modificativa della legge in discussione tendente a rendere partecipe anche l'istituto a medio credito della Regione Trentino-Alto Adige dei fondi di cui all'articolo 11 secondo comma citato in premessa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Attività della XII Commissione industria.

PRESIDENTE. Vorrei ora esporre ai colleghi un breve consuntivo dell'attività della nostra Commissione.

Sono state tenute 38 sedute, di cui 11 in sede legislativa e 27 in sede referente.

La Commissione ha esaminato circa 43 progetti di legge e ne ha approvati 12 in sede legislativa, 7 in sede referente (di cui 4 bilanci, compresi i due dell'ultimo esercizio, discussi in varie sedute) e 14 pareri.

La Commissione ha, inoltre, iniziando una prassi che si spera foriera di utili realizzazioni economico-legislative, proceduto a uno scambio di vedute, in riunioni non ufficiali, con gli esponenti del mondo economico nazionae. A tal fine sono state dedicate 8 sedute (di cui una a Metanopoli) rispettivamente con il presidente dell'I.R.I. Fascetti, il presidente dell'E.N.I. Mattei, il presidente della Confcommercio Casaltoli, il membro dell'Alta autorità Giacchero, il direttore generale della Commissione economica del M.E.C. professor Uri, il presidente dell'A.N.C.E. ingegner Salvi, il Presidente dell'Anidel ingegner De Biasi, il presidente della Confindustria dottor De Micheli e il presidente dell'Associazione nazionale delle aziende municipalizzate professor Giacchi.

Informo inoltre i colleghi che, considerata l'opportunità che la materia riguardante il nuovo Ministero del turismo e dello spettacolo sia deferita alla nostra Commissione, ho inviato al Presidente della Camera la seguente lettera:

« Onorevole Presidente, nell'attuale riunione, antecedente le ferie estive, la XII Commissione ha esternato la sua sincera gratitudine alla di Lei dotta e elevata presidenza cui si deve fra l'altro se si è potuta attuare una procedura particolare in sede di parere, estesa poi a tutte le Commissioni dell'Assemblea, e l'esperienza delle note riunioni in sede privata e confindeziale con esponenti dell'economia sociale italiana. La Commissione ha espresso in tale circostanza il suo vivo apprezzamento per l'attività, a favore dei lavori della Commissione, devoluta in particolare con sensibilità ed intelligenza dal direttore dell'Ufficio Commissioni avvocato Cosentino, che tanto ricorda la dedizione del suo illustre Padre, e dal Segretario della Commissione avvocato Mastrojanni, assiduo e generoso collaboratore. In loro la Commissione ravvisa anche il prezioso contributo dei funzionari e degli addetti tutti della Camera che in ogni grado, dal più elevato, tanto contribuiscono al buon andamento dei lavori.

Con l'occasione la Commissione mi incarica di sottoporle il suo voto affinché l'esame dei problemi inerenti all'economia turistica ed a quella dello spettacolo e quindi dei bilanci del nuovo dicastero per il turismo e per lo spettacolo e dei provvedimenti connessi, vengano permanentemente attribuiti a questa Commissione che già ne trattava.

Con piena fiducia nel suo alto discernimento, a nome della XII Commissione, le porgo tali sensi di gratitudine e devoti auguri personali e per i suoi cari con i più cordiali ossequi ».

DOSI. Nell'accingerci a prendere le meritate vacanze, desidero rendermi interprete di

tutti i partiti che costituiscono questa Commissione nel ringraziare il nostro Presidente per aver condotto i lavori della Commissione con grande equilibrio e con molta sollecitudine. Da quando l'onorevole Roselli ha assunto la responsabilità di Presidente, ha impresso un ritmo di lavoro che ha consentito di raggiungere dei risultati apprezzabili.

A nome di tutti i componenti la Commissione gli rivolgo quindi l'augurio di buone ferie, sicuro che quando riprenderemo le nostre fatiche egli continuerà a corrispondere a tutte le esigenze che noi sentiamo, specialmente a quella di lavorare in una atmosfera di collaborazione, come quella che c'è stata nel periodo trascorso.

Unisco naturalmente anche i vicepresidenti nel ringraziameno rivolto al Presidente.

PRESIDENTE. Voi sapete come io abbia cercato sempre di fare quel poco che potevo. Altri certamente potrebbero come me e meglio di me reggere questo posto. Comunque sono veramente grato delle espressioni di affetto che quotidianamente voi volete tributarmi. La commozione mi impedisce di commentare ulteriormente la vostra bontà eccezionale che si dimostra non solo nei miei confronti ma anche nella piccola comunità della nostra Commissione. Rivolgo in particolare le mie cordiali espressioni al vicepresidente onorevole De' Cocci e prego i colleghi di volersi fare interpreti dei miei sentimenti verso l'altro vicepresidente onorevole Faralli, assente per ragioni di famiglia.

Completo l'intervento dell'onorevole Dosi, che ringrazio nuovamente, rivolgendo un ringraziamento anche al funzionario segretario della Commissione avvocato Mastrojanni e a tutti quelli che hanno collaborato ai nostri lavori, riservandomi di far pervenire un elogio anche al Presidente della Camera. (*Segni di generale consentimento*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta e della proposta di legge esaminata nella seduta di ieri.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1438):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 23
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

« Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1494):

Presenti 28
Votanti 21
Astenuti 7
Maggioranza 11
Voti favorevoli 21
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico » (1356):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amadeo, Anderlini, Baldi, Battistini, Bolla, Castagno, Castellucci, Caveri, Colleoni, Dal Falco, De' Cocci, Diaz Laura, Fasano, Graziosi, Invernizzi, Mazzoni, Merenda, Musto, Natoli, Origlia, Sabatini, Semeraro, Togni Giulio Bruno, Vacchetta, Toros, Volpe e Roselli.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1494:

Diaz Laura, Fasano, Invernizzi, Musto, Natoli, Mazzoni, e Vacchetta.

È in congedo:

Lucifero.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI